

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - BARIUM BAY
74 WTG – 1.110 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

Progettazione e SIA



Indagini ambientali e studi specialistici



Studio misure di mitigazione e compensazione



supervisione scientifica



1. ELABORATI GENERALI

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	03/24	integrazioni MASE

R.1.6 Relazione di compatibilità delle opere onshore con il PTA Regione Puglia e il PGA AdB



INDICE

1	PREMESSA	1
2	DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE	2
2.1	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.....	2
2.2	INQUADRAMENTO DELLE OPERE ONSHORE	3
3	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....	6
4	PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (P.G.A.).....	10

1 PREMESSA

Nel seguito della presente relazione si riporta puntuale riscontro alla **richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e trasmessa con nota U.0001057 del 26.01.2024.**

In particolare, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, ai fini della definizione accurata dello scenario di base e per la valutazione degli impatti sull'ambiente idrico, ha richiesto la redazione di una relazione di compatibilità del progetto rispetto alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

La presente relazione soddisfa pertanto la richiesta formulata dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE


2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il progetto prevede, come detto, la realizzazione di un “Parco Eolico” costituito da n. 74 aerogeneratori, installati su altrettante torri tubolari in acciaio e mossi da rotori a tre pale. I generatori che si prevede di utilizzare avranno potenza nominale di 15 MW; si avrà pertanto una capacità produttiva complessiva massima di 1110 MW, da immettere sulla Rete di Trasmissione Nazionale.

Gli aerogeneratori saranno installati su fondazioni flottanti ancorate al fondale marino e collegati da cavi a 66 kV con due sottostazioni elettriche offshore su piattaforma di tipo fisso. Le piattaforme sono costituite da una sottostruttura (Jacket) ancorata con pali di fondazione ed una sovrastruttura (Topsides) all’interno della quale sono alloggiati i componenti elettrici. All’interno di ciascuna sottostazione l’energia elettrica prodotta sarà convertita innalzandone la tensione da 66 kV a 380 kV. Le due sottostazioni sono poi collegate tra loro e verso terra mediante un elettrodotto marino.

Gli aerogeneratori saranno posizionati nel mare Adriatico meridionale in acque internazionali sulla Piattaforma Continentale Italiana e specificatamente di fronte alla costa dei comuni di Bari, Giovinazzo e Molfetta. La distanza minima dalla costa barese è di 40 km mentre la distanza minima dalla costa garganica è pari a 50 km:

- Vieste (FG) 55 km;
- Mattinata (FG) 60 km;
- Monta Sant’Angelo (FG) 68 km;
- Manfredonia (FG) 71,5 km;
- Zapponeta (FG) 71,5 km;
- Margherita di Savoia (BAT) 60 km;
- Barletta (BAT) 55 km;
- Trani (BAT) 50 km;
- Bisceglie (BAT) 48 km;
- Molfetta (BA) 46,7 km;
- Giovinazzo (BA) 43,2 km;
- Bari S. Spirito 41 km;
- Bari 39 km;
- Mola di Bari 44 km;
- Polignano a mare 53 km;
- Monopoli 60 km.



Inquadramento su ortofoto dell'impianto eolico offshore galleggiante

L'area d'intervento per le opere a mare è pertanto posta ad una distanza dalla costa minima di 40 km superiore ai 4 km indicati come soglia minima nelle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR della Regione Puglia".

Si è scelto di individuare un'area posta oltre il limite delle acque territoriali e molto distante dalla costa in modo da ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici e l'interferenza con le attività antropiche in essere quali la pesca locale, il traffico navale, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, gli usi militari e l'affondamento esplosivi.

All'interno dell'area scelta, il posizionamento degli aerogeneratori segue una matrice regolare con configurazione quinconce orientata secondo la direzione principale del vento e distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 1560 m. Inoltre, al fine di limitare le perdite per effetto scia, nella zona centrale del parco eolico gli aerogeneratori sono meno densi.

2.2 INQUADRAMENTO DELLE OPERE ONSHORE

Le opere a terra previste sono strettamente collegate alla necessita di collegare l'impianto eolico offshore alla rete di trasmissione nazionale gestita da TERNA spa. La soluzione tecnica di connessione indicata da TERNA con preventivo di connessione **Codice Pratica: 202102517** prevede che l'impianto venga collegata in doppia antenna a 380 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380 kV da inserire in entrata alla linea RTN a 380 kV "Andria – Brindisi Sud" previa realizzazione:

- dei raccordi a 380 kV della futura Stazione Elettrica all'elettrodotto RTN 380 kV "Foggia – Palo del Colle";
- dei seguenti interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna:
 - o elettrodotto 380 kV Foggia – Larino – Gissi (cod. 402-P);
 - o elettrodotto 380 kV Brindisi Sud – Andria (cod.512-S);

- elettrodotto 380 kV Aliano – Montecorvino (cod. 546-P);
- elettrodotto 380 kV Montecorvino – Benevento (cod. 506-P);
- elettrodotto 380 kV area Nord Benevento (553-N).

Le opere previste da Piano di Sviluppo TERNA hanno iter autorizzativo indipendente gestito dalla citata Società di Gestione della RTN e sono motivate da esigenze di rete che prescindono dalla realizzazione dell'impianto eolico di che trattasi. La maggior parte dei citati interventi previsti dal Piano di Sviluppo Terna sono peraltro già autorizzati e hanno tempi di realizzazione previsti compatibili con quelli di costruzione dell'impianto in progetto.

Occorre invece integrare nel progetto dell'impianto eolico le opere di rete per la connessione e le opere di utenza per la connessione sempre indicate da TERNA secondo le definizioni dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i..

La società Barium Bay ha avviato l'iter di progettazione e ha presentato a TERNA lo Studio di Fattibilità per l'individuazione delle aree ove allocare la nuova Stazione Elettrica RTN ed i relativi raccordi, elettrodotti interrati e vasche giunti contemplando diverse alternative localizzative e tecnologiche.

La soluzione tecnica adottata prevede la realizzazione della nuova Stazione Elettrica RTN collocata in un'area agricola nel comune di Andria e composta da un sistema a doppia sbarra e da 12 stalli di linea.

Si prevede inoltre la realizzazione di un elettrodotto interrato in doppia terna a 380 kV, esteso per circa 26 km, che sarà prevalentemente situato lungo la viabilità pubblica nei territori dei comuni di Barletta, Andria e Trani, con brevi transiti su terreni agricoli. Per collegarsi alle linee della RTN a 380 kV "Andria – Brindisi Sud" e "Foggia – Palo del Colle", si realizzeranno quattro raccordi in elettrodotto aereo realizzati in singola terna sostenuti da nuovi tralicci realizzati conformemente agli standard Terna S.p.A. Ogni tratto avrà una lunghezza di circa 700 metri, contribuendo a una lunghezza totale di circa 3 km, i nuovi raccordi aerei collegheranno in entra-esce la stazione RTN prevista alle due linee RTN a 380 kV esistenti.

Nelle vicinanze del punto di sbarco verrà realizzata **una vasca giunti interrata** per la transizione da cavo marino a cavo terrestre e, da lì in poi, **l'elettrodotto proseguirà per circa 26 km in posa interrata** prevalentemente situato lungo la viabilità pubblica nei territori dei comuni di Barletta, Andria e Trani, con brevi transiti su terreni agricoli fino al punto di consegna presso la nuova Stazione Elettrica RTN di TERNA. Lungo il tracciato del cavidotto interrato è prevista la realizzazione di **31 vasche giunti intermedie**, con interdistanza variabile tra 700 e 950 metri m. Le vasche giunti intermedie verranno realizzate nell'ambito degli scavi per il cavidotto come specificato negli elaborati di progetto.

Si prevede la realizzazione di **una nuova Stazione RTN a 380 kV**, collocata in un'area agricola nel comune di Andria e composta da un sistema a doppia sbarra e da 12 stalli di linea. La nuova Stazione Elettrica farà parte della Rete di Trasmissione Nazionale e sarà collegata alle linee 380 kV Andria – Brindisi Sud" e "Foggia – Palo del Colle". A tale scopo si prevede di realizzare **quattro raccordi in elettrodotto aereo** realizzati in singola terna sostenuti da nuovi tralicci realizzati conformemente agli standard Terna S.p.A. Ogni tratto avrà una lunghezza di circa 700 metri, contribuendo a una lunghezza totale di circa 3 km.

L'area di intervento corrisponde pertanto alle porzioni dei territori di Andria, Barletta e Trani comprese tra le due linee RTN 380 kV esistenti e il tratto di costa a sud est di Barletta interessato dal punto di approdo.



Localizzazione delle opere onshore

3 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

L'art. 61 del decreto legislativo n. 152/2006 attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei "Piani di Tutela delle Acque" (PTA), quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 a modifica ed integrazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R.P. n. 102 del 18 Luglio 2007.

Il PTA costituisce il più recente atto di riorganizzazione e innovazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio regionale, di fatto sostitutivo del vecchio Piano di Risanamento delle Acque del 1983, redatto in attuazione della Legge 319/76.

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce uno strumento normativo di indirizzo che si colloca, nella gerarchia della pianificazione del territorio, come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso.

Le misure di salvaguardia sono di immediata applicazione e sono distinte in:

- **Misure di Tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei;**
- **Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica;**
- **Misure integrative**

Il PTA, sulla base delle risultanze di attività di studio integrato dei caratteri del territorio e delle acque sotterranee, individua comparti fisico-geografici del territorio meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei.

Tra queste si evidenziano:

- **Aree sensibili - art. 17 delle N.T.A.**
- **Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) - art. 18 delle N.T.A.**
- **Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zone vulnerabili alla desertificazione (ZVD) - art. 19 delle N.T.A.**
- **Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - art. 20 delle N.T.A.**
- **Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali - art. 21 delle N.T.A.**
- **Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI) - art. 22 delle N.T.A.**
- **Aree interessate da contaminazione salina, aree di tutela quali-quantitativa e aree di tutela quantitativa - art. 23 delle N.T.A.**
- **Aree per approvvigionamento idrico di emergenza - art. 24 delle N.T.A.**
- **Aree di pertinenza dei corpi idrici - art. 25 delle N.T.A.**

Gli interventi di progetto onshore ricadono, come rappresentato dalla figura successiva, in:

- **aree vulnerabili alla contaminazione salina**, ed in particolare in corrispondenza della vasca giunti interrata e dell'elettrodotto interrato per i primi 16,5 km;
- **aree di tutela quali-quantitativa** in corrispondenza dell'elettrodotto interrato per gli ultimi 9,5 km, della nuova Stazione RTN a 380 kV e dei quattro raccordi in elettrodotto aereo.



Ai sensi dell'art. 53 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque valgono le seguenti misure specifiche di tutela per le aree interessate da contaminazione salina:

1. *Nelle aree costiere interessate da contaminazione salina riportate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.47 comma 3, lettere a) e b):*
 - a) *è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui (ossia per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari) o industriali (ossia come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali), ad eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (di cui al successivo comma 3);*
 - b) *è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi (compresi gli impianti natatori) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che:*
 - i. *le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione;*
 - ii. *venga preventivamente indicato il recapito finale delle acque usate, nel rispetto della normativa vigente.*
2. *In sede di rinnovo della concessione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'autorità competente:*

- a) *le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con l'avvertenza che le stesse non risultino:*
- i. *per l'acquifero carsico delle Murge, superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*
 - ii. *per l'acquifero carsico del Salento, superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*
 - iii. *per l'acquifero carsico del Gargano, superiori a 30 volte il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*
- b) *le depressioni dinamiche del carico piezometrico assoluto, con l'avvertenza che le stesse non risultino:*
- i. *per l'acquifero carsico delle Murge, superiore al 50% del valore dello stesso carico;*
 - ii. *per l'acquifero carsico del Salento e del Gargano, superiore al 30% del valore dello stesso carico.*
- c) *le caratteristiche qualitative delle acque, che devono risultare compatibili con la struttura e tessitura dei terreni nonché delle colture da irrigare.*
3. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dei successivi articoli 54 e 55, è riferibile all'uso domestico - nel rispetto di quanto indicato dall'art. 93 del R.D. 1775/1933 – l'utilizzo dell'acqua estratta a scopo igienico e potabile, per l'innaffiamento degli orti e giardini, per l'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. Le condizioni essenziali per la configurazione dell'uso domestico sono che il titolare della concessione:*
- a) *sia proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione;*
 - b) *sia persona fisica.*
- È altresì riferibile all'uso domestico l'utilizzo dell'acqua estratta per l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale, di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali, di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, purché nel prelievo non sia superata la quantità complessiva di mc. 500 annui e non siano possibili altre fonti di approvvigionamento idrico anche non convenzionale.*
- L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per i casi sopra elencati, con esclusione dall'uso domestico del riempimento di piscine e del funzionamento di apparati di climatizzazione.*
4. *Le misure sopra riportate devono intendersi vigenti all'interno delle aree individuate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque. Poiché tali aree sono state individuate sulla base di elaborazioni condotte a scala regionale, le aree finitime la linea delimitante le stesse, per un'estensione di 500 m all'interno ed all'esterno delle medesime, sono da intendersi zone di transizione (buffer zone), necessitanti di una verifica di dettaglio alla scala delle idrodinamiche competenti il dominio idrogeologico interconnesso, entro le quali (buffer zone) la vigenza delle misure sopra riportate deve essere verificata sulla base degli enunciati studi idrotematici di dettaglio, che ne caratterizzino l'appartenenza al contesto quali-quantitativo in qualificazione, come meglio specificato al successivo articolo 56.*

Ai sensi dell'art. 54 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque valgono le seguenti misure specifiche di tutela per le aree di tutela quali-quantitativa:

1. *Nelle aree a tutela quali-quantitativa riportate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque, per limitare la progressione del fenomeno di contaminazione salina dell'acquifero e preservare gli equilibri*

della risorsa sotterranea, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.47 comma 3, lettere a) e b), nonché dall'art.53 comma 3, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni alla ricerca ed all'estrazione devono essere verificate da parte dell'autorità competente:

- a) *le quote di attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino:*
- i. *per l'acquifero delle Murge, superiori a 25 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.);*
 - ii. *per l'acquifero del Salento, superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al l.m.m.).*

A tali vincoli si potrà derogare nelle aree in cui la circolazione idrica si esplica in condizioni confinate al di sotto del livello mare. Di tale circostanza dovrà essere data testimonianza nella relazione idrogeologica a corredo della richiesta di autorizzazione.

- b) *Le depressioni dinamiche del carico piezometrico assoluto, con l'avvertenza che le stesse non risultino:*
- i. *per l'acquifero carsico delle Murge, superiore al 60% del valore dello stesso carico;*
 - ii. *per l'acquifero carsico del Salento, superiore al 30% del valore dello stesso carico.*
- c) *Le caratteristiche qualitative delle acque che devono risultare compatibili con la struttura e tessitura dei terreni nonché delle colture da irrigare. In particolare, i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro (espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, devono risultare inferiori rispettivamente a 1 g/l o 500 mg/l per gli acquiferi carsici della Murgia e del Salento.*

2. *Le misure sopra riportate devono intendersi vigenti all'interno delle aree individuate nell'Allegato C6 del Piano di Tutela delle Acque. Poiché tali aree sono state individuate sulla base di elaborazioni condotte a scala regionale, le aree finitime la linea delimitante le stesse, per un'estensione di 500 m all'interno ed all'esterno delle medesime, sono da intendersi zone di transizione (buffer zone), necessitanti di una verifica di dettaglio alla scala delle idrodinamiche competenti il dominio idrogeologico interconnesso, entro le quali (buffer zone) la vigenza delle misure sopra riportate deve essere verificata sulla base degli enunciati studi idrotematici di dettaglio, che ne caratterizzino l'appartenenza al contesto quali-quantitativo in qualificazione, come meglio specificato al successivo articolo 56.*

L'intervento non prevede il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali, il prelievo di acque marine di invasione continentale per tutti gli usi produttivi per impianti di scambio termico o dissalazione, né la realizzazione di pozzi al di sotto del livello mare o l'estrazione di acqua a scopo igienico e potabile, per l'innaffiamento degli orti e giardini, per l'abbeveraggio del bestiame. L'intervento è pertanto assolutamente compatibile con il PTA e le relative NTA.

4 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (P.G.A.)

Il **Piano di Gestione delle Acque** è lo strumento di pianificazione introdotto dalla **direttiva 2000/60/CE**, direttiva quadro sulle acque, recepita a livello nazionale con il **d. lgs. n. 152/2006**. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento, migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide agevolando un utilizzo idrico sostenibile, fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il **buono stato ambientale** per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel **Piano di Gestione delle Acque (PGA)** lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione agli indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel **distretto idrografico**, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Il PGA trova attuazione attraverso un Programma di Misure (PoM) anche derivanti da direttive e pianificazioni collegate (tra cui la direttiva nitrati, acque reflue, zone vulnerabili, Habitat, alluvioni, strategia marina, eccc...) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali, articolazione a livello regionale del PGA.

Come previsto dalla normativa, Il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale ha approvato il primo piano di gestione (2010 / 2013) nel 2010 – giusto DPCM 04 aprile 2013. L'azione di aggiornamento nel suo insieme è stata improntata all'attuazione della strategia di governo delle acque impostata con il I ciclo di Piano. Tale azione è mirata, in accordo con quanto condiviso dalle Regioni del Distretto nel Documento Comune d'Intenti, ad un governo della risorsa idrica che sia organico e coordinato su base distrettuale, pur nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori regionali. Tale aggiornamento ha fatto «corpo» nel Piano di Gestione II fase che è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Il Terzo ciclo del PGA (2016-2021)-II di cui all'aggiornamento di Piano, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto, è stato adottato, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In corso di pubblicazione il DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010.

Come detto, la Direttiva Comunitaria 2000/60 definisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La stessa Direttiva individua due passaggi fondamentali per l'attuazione della politica comunitaria in materia di acque:

- l'individuazione dei Distretti Idrografici, quali unità fisiografiche di riferimento per la pianificazione in materia di risorse idriche;
- la realizzazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico, quale strumento operativo per l'attuazione di quanto previsto dalla Direttiva, in particolare il programma di misure.

Il programma di misure, che rappresenta il quadro d'azione da porre in essere per conseguire gli obiettivi strategici della Direttiva, ha lo scopo di:

- prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo;

- preservare le zone protette;
- gestire in modo razionale la risorsa idrica, anche attraverso l'analisi economica degli utilizzi idrici.

I Distretti Idrografici sono stati individuati in Italia, in ritardo rispetto a quanto previsto dalla Direttiva in questione, con il D. Lgs. 152/06 e la realizzazione del relativo Piano di Gestione è stata avviata solo con la L. 13/09. In particolare, quest'ultima legge prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionali, presenti nell'ambito dei singoli distretti, realizzino il Piano di Gestione Acque di concerto con le Regioni, coordinando nel contempo le attività di queste ultime.

L'unità fisiografica di riferimento è il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, esso copre una superficie di circa 68.200 km² e comprende i seguenti bacini idrografici:

1. bacino nazionale Liri-Garigliano;
2. bacino nazionale Volturno;
3. bacino interregionale Sele;
4. bacini interregionali Sinni e Noce;
5. bacino interregionale Bradano;
6. bacini interregionali Saccione, Fortore e Biferno;
7. bacino interregionale Ofanto (interessato dagli interventi di progetto);
8. Lao, già bacino interregionale;
9. bacino interregionale Trigno;
10. bacini regionali della Campania;
11. bacini regionali della Puglia;
12. bacini regionali Basilicata;
13. bacini regionali della Calabria;
14. bacini regionali del Molise;

Include interamente le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, quasi interamente la regione Molise e parte del Lazio e dell'Abruzzo, comprendendo 25 Province, di cui 6 parzialmente (L'Aquila, Chieti, Isernia, Frosinone, Latina, Roma), 1664 Comuni.

Le attività in argomento sono state compiute dalla Regione Puglia, tramite il Piano di Tutela delle Acque.

L'intervento è pertanto compatibile con il PGA in quanto non rappresenta una pressione antropica agente sul patrimonio idrico di distretto.